


ROMA



Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
Direzione Formazione Professionale e Lavoro



CONVENZIONE

TRA

Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, Direzione Formazione Professionale e Lavoro, con sede in Roma, Via dei Cerchi 6, C.A.P. 00186, C.F. 02438750586, P. Iva 01057861005, rappresentato da Pasquale Libero Pelusi, nato a Cagnano Varano (FG) il 02/07/1962, in qualità di Direttore di Direzione, legale rappresentante del soggetto proponente

E

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con sede in Roma, Viale Tiziano 74, C.A.P. 00196, P. Iva 02151981004, rappresentato da MARCO DI PROLA, nato a ROMA il 10/05/1968 in qualità di PRESIDENTE, legale rappresentante del soggetto ospitante

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto Capitolino, Roma Capitale promuove lo sviluppo e l'esercizio delle attività formative attraverso nove Centri di Formazione Professionali (CFP);

Roma Capitale nell'ambito dei "Percorsi Formativi Individualizzati" (PFI), vuole favorire negli allievi/e con disabilità la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro, verso l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento professionale;

la Federazione Italiana Sport Equestri è l'autorità competente a promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) è attiva nell'ambito della Responsabilità Sociale e nel promuovere iniziative nei confronti delle persone con disabilità;

la legge n.845/78, la 23/92 della Regione Lazio, la circolare n.52/99 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, considerano lo stage curriculare, come modulo, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare fasi di alternanza fra teoria e pratica;

la D.G.R. 199 del 18/07/2013 in applicazione dell'art. 1, comma 34 legge 28 giugno 2012, n. 92, definisce i tirocini promossi dagli Enti di Formazione Professionale come esperienze curricolari previste all'interno di un percorso formale di formazione;

la FISE si rende disponibile ad attivare presso le proprie Strutture Tirocini Formativi, che costituiscono parte di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

SR

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 PREMESSE

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra Roma Capitale e la FISE finalizzata alla promozione di azioni strutturate allo scopo di favorire la formazione e le scelte professionali di giovani allievi iscritti ai Percorsi Formativi Individualizzati, attraverso il tirocinio curriculare.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 il soggetto ospitante si impegna, su proposta della Direzione Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale ad accogliere studenti in tirocinio formativo, in numero compatibile con la possibilità delle medesime strutture.
3. Il programma di tirocinio concordato dalla FISE con il soggetto promotore ha come oggetto l'acquisizione pratica della conoscenza di attività lavorative e della cultura sportiva ed equestre, al fine di contribuire alla crescita formativa e professionale del giovane.
4. Il tirocinio attivato, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

ARTICOLO 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nelle strutture FISE sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. La FISE si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
4. Per il tirocinante, inserito in una struttura FISE in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutor e al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza;
 - attenersi agli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

SR



- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
6. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati, raccolti per fini statistici e trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati, a seguito di preventiva autorizzazione, a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

ARTICOLO 4 DURATA DEI TIROCINI E DELLA CONVENZIONE

1. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi. Dell'interruzione anticipata dovrà essere data, adeguata e tempestiva comunicazione scritta ai soggetti interessati.
2. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee dal tirocinio o variazioni orarie, previa comunicazione e accordo tra le Parti, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Per la durata massima del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art.7 del Decreto Interministeriale 25/03/1998 n.142.
4. La presente Convenzione ha la durata di tre anni (tre) a partire dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle parti da manifestarsi per atto scritto.

ARTICOLO 5 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Roma, li.....

PER LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI



PER ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO TURISMO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

IL DIRETTORE
AL DIRETTORE
Paolo Libero PELUSI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/5/2019 del 15/01/2019

NUMERO PROTOCOLLO QA/2564/2019 del 15/01/2019

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione di Tirocinio Curriculare tra Roma Capitale e Federazione Italiana Sport Equestri per allievi della Formazione Professionale.

IL DIRETTORE

PASQUALE LIBERO PELUSI

Responsabile procedimento: Pasquale Libero Pelusi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

PASQUALE LIBERO PELUSI

PREMESSO CHE

che Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, Direzione Formazione Professionale e Lavoro, organizza e gestisce, attraverso i 9 Centri di Formazione Professionale capitolini, Percorsi Formativi Individualizzati (PFI), al fine di agevolare le scelte professionali degli allievi con disabilità mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, come previsto dalla normativa vigente;

che in data 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo recante Linee-guida in materia di tirocini formativi specificando la disciplina dei tirocini e gli standard minimi di riferimento, anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi la medesima struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate;

che in attuazione del suddetto Accordo, la Regione Lazio ha approvato la deliberazione della G.R. n. 199/2013 con l'obiettivo di creare e potenziare le occasioni di inserimento o reinserimento dei tirocinanti nel mercato del lavoro mediante un'attività di formazione in situazione realizzata all'interno dei contesti lavorativi regolamentando i tirocini formativi;

che la L.R. Lazio n. 5/15 recante "Disposizioni sul sistema educativo regionale e formazione professionale" all'art. 4 prevede che il sistema educativo regionale si espliciti sia attraverso la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia con specifici percorsi individualizzati di istruzione e formazione professionale a beneficio dei soggetti diversamente abili;

che la Federazione Italiana Sport Equestri, nell'ambito della Responsabilità Sociale di Impresa, attua una serie di interventi verso persone con disabilità;

che su proposta di Roma Capitale, la Federazione Italiana Sport Equestri si impegna ad accogliere presso le proprie strutture di Area Metropolitana, in tirocinio di formazione allievi provenienti dai Centri di Formazione Professionale gestiti da Roma Capitale;

che l'iter di avvio per i tirocini di formazione prevede la collaborazione tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante i cui rapporti vengono regolamentati da una convenzione nel rispetto di un progetto che fissa le regole, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;

che la finalità del tirocinio è esclusivamente quella di accrescere le possibilità dell'allievo di acquisire competenze e conoscenze tipiche dell'attività lavorativa riconducibili a determinati profili professionali e che non possono essere intese per sostituire forza lavoro assunta;

che occorre procedere all'approvazione dello schema di convenzione di tirocinio tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo lo schema concordato tra Federazione Italiana Sport Equestri Area Metropolitana e Direzione Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale;

che l'attivazione della suddetta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio di Roma Capitale;

CONSIDERATO CHE

che occorre procedere all'approvazione dello schema di convenzione di tirocinio tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo lo schema concordato tra Federazione Italiana Sport Equestri Area Metropolitana e Direzione Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale;

che l'attivazione della suddetta convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio di Roma Capitale;

vista la legge quadro sulla Formazione Professionale n.845/78;

vista la legge della Regione Lazio n.23/92;

vista la circolare n.52/99 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazione;

visto l'art. 18 comma 1 lettera b) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

visto l'accordo del 24 gennaio 2013 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante Linee-guida in materia di tirocini;

vista la Deliberazione della G.R. Lazio n. 199/13, in applicazione dell'art. 1, comma 34 legge 28 giugno 2012, n. 92;
visti gli art.2 e 34 dello Statuto Capitolino dello Statuto di Roma Capitale adottato dall'Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

di approvare lo schema di Convenzione tra Roma Capitale - Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, Direzione Formazione Professionale e Lavoro con sede in Via dei Cerchi 6, P. Iva 01057861005 e Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con sede in Roma, Viale Tiziano 74, C.A.P. 00196, P. Iva 02151981004, che forma parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento non comporta né entrate né uscite per l'amministrazione e non ha rilevanza contabile

**IL DIRETTORE
PASQUALE LIBERO PELUSI**

DESCRIZIONE
accordo_tirocini_24_gennaio_2013.pdf
Convenzione_generale_fise.pdf